



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. R.G.L.P. n. 661/2020 L.P.
VIP SRL
contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS -

Il giudice Dott.ssa Isabella Parolari,
a scioglimento della riserva,
-letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
-dato atto che parte ricorrente ha così concluso:

“In tesi:

Accertare e dichiarare, per tutti motivi avanti adottati, l'INPS tenuta al pagamento della CIG in deroga per emergenza epidemiologica Covid 19 in favore dei dipendenti della V.I.P. s.r.l., così come autorizzata dalla regione Lazio, determina 5048 del 29 aprile 2020, decreto autorizzatorio n. 33193, salva ogni azione per il risarcimento dei danni e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, pi, idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;

in ipotesi:

Accertare e dichiarare l'Inps tenuta a fornire a V.I.P. s.r.l. le somme occorrenti al pagamento delle integrazioni salariali, per i 4 dipendenti in forza”;

-che in fatto ha esposto che:

1. La V.I.P. s.r.l. è un'impresa artigiana del settore grafica-editoria ed occupa n. 4 dipendenti; **(Doc. 1)**

2. In conseguenza della sospensione della propria attività a causa degli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, in data 10/04/2020 l'azienda ha presentato alla Regione Lazio domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, durata di 9 settimane (09/03/2020 al 09/05/2020), per i 4 dipendenti in forza, dichiarando di non fruire di CIGO, CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale o diversi ammortizzatori sociali; **(Doc. n. 2) (Doc. n. 3)**

3. La regione Lazio, verificata la regolarità della domanda, con propria determina n. 5048 del 29 aprile 2020, emetteva in pari data il decreto autorizzatorio n.33193 trasmettendolo all'INPS per il pagamento, ai sensi del comma 4, art.22 DL 18/2020; **(Doc. n. 4)**

4. In data 08/05/2020 l'Inps, anziché provvedere al dovuto pagamento in favore dei dipendenti della Società, notificava all'azienda, mediante cassetto previdenziale, il diniego alla prestazione adducendo la seguente motivazione: *“Prestazione a carico del fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato. La azienda ha diritto ad essere autorizzata ad altre prestazioni ordinarie (CIGO e Assegno Ordinario garantito dal Fis o dai fondi di cui all'art. 26,27 e 40 del D. Lgs 148/2015) che dovranno essere richieste con causale Covid-19 Nazionale alla propria gestione di appartenenza (cfr. Circolare INPS (???)”;* **(Doc. n. 5)**

5. L'azienda, in forza del requisito dimensionale sotto i sei dipendenti, non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 148/2015 per effetto dell'art. 3, D.Lgs. CPS 12 agosto 1947, n. 869 e quindi non può usufruire né della CIGO né dell'assegno ordi-



nario da parte del F.I.S.; né può rivolgersi ai fondi bilaterali, i quali per effetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali e alternativi) sono destinati obbligatoriamente all'aziende che occupano mediante più di cinque dipendenti;

6.Né, l'azienda è iscritta volontariamente ad alcun Fondo di Solidarietà bilaterale dell'artigianato ex art. 27 D.lgs 148/2015.

-che in diritto ha lamentato:

a) in via preliminare come l'INPS non abbia adempiuto ad una precisa disposizione amministrativa, declinando a terzi (Fondo bilaterale dell'artigianato) il pagamento di somme già nella sua disponibilità derivanti dallo stanziamento di 3.293,0 milioni di euro assegnati dallo Stato e ripartiti tra le regioni e province autonome destinati alla Cassa integrazione in deroga, ai sensi del comma 31, art.22 del DL 17/2020; nella fattispecie e nell'ambito delle finalità sottese dall'art. 22 del D.L. 18/2020, consistenti nel far pervenire celermente il sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro a seguito della emergenza epidemiologica Covid-19, l'INPS svolge una mera funzione di soggetto intermediario erogatore trattandosi, nel caso di CIG in deroga, di prestazioni attinenti gestioni non di sua competenza (Doc. 6); la procedura è semplificata: i datori di lavoro debbono inoltrare l'istanza con una serie di altri elementi richiesti dai singoli "format" alla Regione; questa, verifica e approva con decreto l'integrazione salariale che viene trasmessa all'INPS per il successivo pagamento diretto ai singoli lavoratori; nella fattispecie con il decreto di autorizzazione, l'impresa ricorrente ha avuto riconosciuto dalla Regione Lazio il beneficio di poter accedere alla CIG in deroga al cui pagamento l'INPS non ha alcun potere di obiezione, trattandosi di fondi non erogati dall'Istituto e già stanziati dalla Ente regionale; il decreto di autorizzazione della Regione Lazio è, pertanto, vincolante per l'INPS.

b) Nel merito, lamenta che l'INPS, nelle parziali motivazioni trasmesse alla Società, si sia così espressa: *"Prestazione a carico del fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato. La azienda ha diritto ad essere autorizzata ad altre prestazioni ordinarie (CIGO e Assegno Ordinario garantito dal Fis o dai fondi di cui all'art. 26,27 e 40 del D. Lgs 148/2015) che dovranno essere (???)"* - ritenendo che la prestazione integrativa debba essere richiesta ed erogata dal FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato). L'interpretazione fornita dall'INPS nella circolare n. 47 del 28/03/2020 (secondo cui *"la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all'INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell'artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga"* (...)

"In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B") sarebbe ad avviso del ricorrente in contrasto con il D.Lgs. 148/2015, nonché porrebbe criticità rispetto a: *all'art. 22 DL 17 marzo 2020, n.18; all'art. 19 comma 6 DL 18/2020; all'art. 5 dell'Accordo Quadro Regione Lazio; in ordine all'obbligatorietà di iscrizione ad un ente bilaterale - violazione del principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost. dei singoli datori di lavoro; in ordine al rispetto del principio di libertà sindacale e di libera concorrenza nei rapporti tra i vari Enti Bilaterali e EBNA; in ordine alla regolarità contributiva (DURC); in ordine parere MLPS 40/3223 e Circolare INPS 56/2016.*

c) Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. *"periculum in mora"*, l'istante lamenta che il mancato pagamento da parte dell'INPS della cassa integrazione in deroga per emergenza epidemiologica Covid-19, nelle more della definizione del giudizio ordina-



rio, considerando l'odierna situazione emergenziale, rappresenti un pregiudizio grave e irreversibile sia per l'impresa ricorrente che per i lavoratori interessati, in palese contratto con il D.L. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; la Conceria Moretti s.n.c., in conseguenza della chiusura della propria attività, in forza del DPCM del 22 marzo 2020, versa come tutte le aziende del settore in difficoltà economiche e vi è il concreto rischio di esser costretta nell'immediato a corrispondere l'integrazione stessa o la retribuzione per il periodo di sospensione ai propri dipendenti con conseguente pregiudizio grave e irreparabile.

-considerato che l'INPS ritualmente citato non si è costituito, dovendosene pertanto dichiarare la contumacia;

-ritenuto che all'esito della cognizione sommaria, propria della fase, la doglianza preliminare di parte ricorrente appaia fondata, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure;

-dato atto che l'articolo 22 D.L. 18/2020 comma 4 prevede che " I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori" ;

-ritenuto, per l'effetto, che il dettato normativo risulti chiaro-con esclusione di diverse e contrarie interpretazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 preleggi codice civile-laddove prevede che siano le Regioni a concedere i trattamenti (a carico delle stesse) e l'INPS a erogarli, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, mentre non è dato rinvenire-né parte resistente, rimasta contumace, ha dedotto-alcuna fonte normativa da cui scaturisca il sindacato dell'INPS in merito alla decisione di autorizzazione o meno da parte della Regione circa la domanda, fatto salva la sola verifica del limite di spesa;

-considerato che nella fattispecie è documentato il decreto autorizzatorio n.33193, mentre la mancata erogazione da parte dell'INPS è motivata sulla presunta insussistenza nel merito dei presupposti e non già per il superamento dei limiti di spesa;

che con ciò il diniego dell'INPS si sovrappone all'autorizzazione della Regione, cui la legge ragionevolmente demanda la verifica dei requisiti prevedendo che sia l'ente concessorio (tanto che la domanda presentata all'ente è corredata da una serie di dichiarazioni tra cui la non fruizione di CIGO, CIGS, FIS, FONDI DI SOLIDARIE-TA' BILATERALE o di altri ammortizzatori sociali);

-ritenuto sussistente il "periculum in mora" tenuto conto della chiusura dell'attività in forza del DPCM del 22 marzo 2020, dell'incidenza che il mancato pagamento da parte dell'INPS della cassa integrazione in deroga per emergenza epidemiologica Covid-19 (ovvero l'immediato corresponsione dell'integrazione stessa o la retribuzione per il periodo di sospensione ai propri dipendenti) verosimilmente avrebbe sull'impresa alla luce delle dimensioni aziendali;

P.Q.M.

-accerta e dichiara, per tutti motivi avanti addotti, l'INPS tenuta al pagamento della CIG in deroga per emergenza epidemiologica Covid 19 in favore dei dipendenti della



V.I.P. s.r.l., così come autorizzata dalla regione Lazio, determina 5048 del 29 aprile 2020, decreto autorizzatorio n. 33193;

-condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente che liquida in € 3.500,00 oltre € 43,00 per C.U. oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

Si comunichi.

Viterbo li 30/06/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr.Isabella Parolari

